

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, TORELLI, VALSECCHI Pasquale, GIRAUDDO, DALVIT, BRUGGER, DEL NERO, ZUGNO, SEGNANA, BERTHET e BERLANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Riparto dei proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Al momento in cui si discusse il provvedimento istitutivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), divenuto poi legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il Parlamento si dovette occupare, tra l'altro, del trattamento tributario dell'Ente stesso.

Si ritenne allora di liberare il nuovo organismo dalla schiavitù dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di quella sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e di quella sulle società.

In sostituzione di queste l'articolo 8 della ricordata legge ordinava un'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, la cui aliquota doveva essere stabilita dal Governo con decreto avente valore di legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 741, del 17 settembre 1964, il Governo fissava la misura dell'aliquota in lire 1,30 per ogni chilowattora di energia prodotta.

Il provento derivante dall'applicazione dell'aliquota unica doveva quindi essere ripartito tra l'erario dello Stato ed i soggetti

attivi — Comuni, Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo — percettori della soppressa imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. L'aliquota rimase in vigore durante il triennio 1963-1965, mentre con legge 5 dicembre 1964, n. 1269 essa veniva abolita, restituendo così l'Ente al regime normale di tassazione a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Per le note vicende che anche ora si ripercuotono sulle risultanze di bilancio dell'Enel, gli Enti locali si trovarono nella condizione di non poter più percepire l'ICAP, sul cui provento tutti, ma soprattutto molti comuni montani, fondavano l'equilibrio dei loro bilanci.

Per ovviare alle temute ripercussioni negative derivanti dall'inaridimento della fonte ICAP/elettrica, il Parlamento approvò la legge 9 ottobre 1967, n. 973, con la quale si reintroduceva il pagamento di una nuova aliquota in sostituzione della più volte ricordata ICAP.

La decisione sovrana venne adottata a seguito della presentazione della proposta di legge a firma dell'onorevole Ghio e di numerosi altri parlamentari (Atto Camera dei deputati, n. 3076).

Le discordanze fra l'impostazione della riportata proposta e la norma definitiva approvata dal Parlamento sono notevoli e vale qui la pena di ricordare almeno le più importanti, che suggeriscono e spiegano per l'appunto la presentazione di questa proposta.

La proposta Ghio, tenendosi assai vicina alla normativa tipica del trattamento tributario dell'Ente e non dimenticando le cause ed i fini dell'imposta, proponeva la corresponsione annua di un'imposta forfettaria di lire 0,30 per chilowattora di energia elettrica prodotta, in sostituzione dell'ICAP.

Teneva quindi saldo il concetto fondamentale che ispira l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni: che è di tassare in favore dell'Ente territoriale, nella cui sede si sviluppa l'attività produttrice del reddito, il soggetto che la crea. Con la legge 9 ottobre 1967, n. 973, l'imposta sostitutiva viene invece configurata in una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica. Il radicale mutamento della base del tributo stesso e del sistema di percezione dell'imposta, ha portato gli Uffici competenti all'applicazione della legge ad interpretare la norma nel senso strettamente letterario, cioè di un'addizionale all'imposta di consumo, accessoria al tributo principale, da ripartirsi in buona parte tra i soggetti attivi dell'imposta di consumo, cioè fra tutti i comuni del nostro Paese dove si trovano utenze dell'Enel.

A seguito di tale interpretazione risulta completamente sviata la volontà del Parlamento che, come è dato di poter rilevare dalla lettura di tutti gli atti che riguardano la formazione delle varie leggi, intendeva mantenere ai soggetti che già percepivano l'ICAP il frutto del tributo stesso.

La locuzione, ripetuta in tutte le leggi e secondo la quale le aliquote forfettarie venivano applicate « in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le

professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, ... », deve essere intesa in senso ben preciso e determinante: cioè che il nuovo sistema di calcolo e di esazione dell'imposta esplica la sua efficacia in favore degli esistenti soggetti attivi, per cui, mantenendosi inalterato l'ammontare del tributo percepito, venivano solo cambiati, cioè sostituiti, la base di riferimento ed il sistema di esazione.

Mentre cioè, secondo la regola generale, l'ICAP è calcolata sulla base del reddito di ricchezza mobile, con aliquote variabili dentro i massimali previsti dalla legge, col sistema particolare creato per l'Enel, l'ICAP è calcolata sull'energia, prodotta o consumata, con aliquota fissa stabilita dalla legge. Ma la causa per cui si è ricercata una nuova forma di imposizione rimane identica a quella per la quale venne introdotta nel nostro sistema tributario l'ICAP ed è di rendere partecipi del reddito dell'impresa gli enti territoriali nel cui ambito questa realizza la propria attività; ed identico rimane il fine, che è quello di far beneficiari i bilanci degli Enti locali di una parte del reddito imprenditoriale.

Non si tratta quindi di una vera e propria sostituzione di un sistema di imposta con un altro sistema d'imposta, di una serie di nuovi soggetti attivi del tributo con altri già esistenti soggetti, ma della acquisizione, in particolari circostanze, di un metodo nuovo per calcolare e percepire il frutto di una imposta esistente a cui non si può e non si deve rinunciare.

Il presente disegno di legge tende appunto a voler sottoporre al Parlamento un'interpretazione autentica della legge in vigore: che vuol dire doversi distribuire, secondo quanto avveniva prima della costituzione dell'Enel, l'ammontare dell'imposta soltanto fra Comuni, Province, ed altri Enti nel cui ambito territoriale si trovano gli impianti e la sede dell'Ente.

Dal discorso già fatto è infatti chiaro che i centri di consumo, come non sono chiamati a partecipare per nessuna altra merce

alla suddivisione del reddito dell'impresa, sottoposta all'ICAP, così non debbono e non possono essere chiamati a compartecipazione in questo caso.

Ne deriverebbe una grave menomazione per i soggetti già percettori dell'ICAP, che si vedrebbero decurtata una parte notevole dei proventi già affluenti ai loro bilanci.

Con l'occasione si ritiene di dover richiamare l'attenzione del Parlamento sulla determinazione dei soggetti attivi nel cui ambito sorge l'impresa produttrice di energia idroelettrica.

Prima della creazione dell'Enel, infatti, l'ICAP veniva distribuita fra i Comuni interessati dagli impianti di produzione elettrica a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui giurisdizione si trovava la sede legale della società concessionaria. I ricordati uffici non si sono sempre comportati in modo univoco e, a seguito di controversie promosse da alcuni comuni nei riguardi del riparto, si è giunti fino al Consiglio di Stato ed alla Corte di cassazione, che sentenziarono doversi riconoscere il diritto alla percezione dell'ICAP solo al Comune sede della centrale elettrica in uno con quello ospite della sede legale della Società produttrice.

Senza soffermarci con particolari argomenti su dette sentenze, pare logico di dover ricorrere alla legge per fissare il concetto di impresa produttrice di energia idroelettrica. Ai fini che ci interessano noi dobbiamo portare la nostra attenzione sugli impianti e sulla sede legale della società. E se per quest'ultima non c'è luogo ad alcuna discussione, per quanto si riferisce agli impianti è chiaro che essi non possono essere configurati nella sola centrale di produzione. L'impianto di una industria idroelettrica incomincia nel luogo di presa delle

acque, continua attraverso le condotte delle medesime, si riassume nella centrale o nelle serie di centrali e si estingue là ove le acque vengono restituite al loro alveo naturale.

Senza i bacini di presa e le condotte le centrali non possono produrre energia elettrica ed i bacini e le condotte sarebbero inutili senza la centrale. È chiaro quindi che l'imposta idroelettrica si estenda dal punto di presa al punto di restituzione delle acque ottenute in concessione e che alla produzione del reddito concorra la parte di impianto esistente entro ciascuno dei comuni delimitati da questi due punti estremi. Tale concetto peraltro è già stato raccolto dal nostro testo unico sulle acque e gli impianti elettrici, là dove definisce (articoli 52 e 53) i comuni rivieraschi come quelli che si trovano fra il punto di presa ed il punto di restituzione dell'acqua. La legge riconosce appunto a questi comuni, che si trovano nell'immediatezza di tutto l'impianto, e non della sola centrale, il diritto al sovraccanone.

Non c'è proprio alcuna ragione perchè sia consentito ad una legge il riconoscimento di un sovraccanone, a titolo di indennizzo del danno apportato ai comuni attraverso la sottrazione delle acque, causa della produzione del reddito, e sia negato con altra legge l'interesse diretto agli stessi comuni alla percezione dell'ICAP o della imposta che la sostituisce.

Il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, ha un carattere di urgenza, perchè è utile dare alle Amministrazioni competenti una chiara direttiva per poter loro consentire la distribuzione delle somme già a disposizione ed attesissime dagli Enti beneficiari interessati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 973, devono essere ripartiti soltanto fra gli Enti nel cui ambito territoriale hanno sede gli impianti per la produzione dell'energia stessa.

Al Comune sede legale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è assegnata, a titolo di compartecipazione al riparto, un'aliquota pari al 10 per cento dell'ammontare netto del tributo spettante ai comuni.

Art. 2.

I comuni rivieraschi di grandi derivazioni per produzione di energia, compresi fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione definitiva delle acque, partecipano al riparto dei proventi dell'addizionale di cui al precedente articolo.